Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

SEZIONE A

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO INTERNO DI PAZIENTI E MATERIALE BIOLOGICO PER CONTO DELLE AA.SS.LL., EE.OO. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE DI ULTERIORI 12 MESI).

LOTTI N. 6

N. GARA 7632327

Sommario

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO .....
ART. 1 - Definizioni.....3
ART. 2 – Normativa di riferimento.....3
ART. 3 – Oggetto, durata e importo dell'appalto 3
ART. 4 – Suddivisione in lotti.....6
ART. 5 – Avvio del servizio.....6
ART. 6 – Modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio 6
ART. 7 – Mezzi ed equipaggio 11
ART. 8 – Obblighi della ditta aggiudicataria in materia di personale.....14
ART. 9 – Gestione delle richieste di trasporto 15
Art. 10 – Aumento e/o diminuzione del servizio fino a un quinto.....17
ART. 11 – Osservanza delle condizioni normative e retributive dei CCNL 17
ART. 12 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 18
ART. 13 – Clausola sociale – Lotto 5 19
ART. 14 – Sciopero.....19
ART. 15 – Privacy 19
ART. 16 – Cessione e subappalto.....21
ART. 17 – Controlli.....22
ART. 18 – Servizi accessori 22
ART. 19 – Penali 23
ART. 20 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità 25
ART. 21 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità 26
ART. 22 – Recesso.....28
ART. 23 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 29

ART. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Capitolato per trasporto interno si intende:

- il trasferimento di pazienti e/o materiale biologico tra reparti/padiglioni del medesimo Stabilimento ospedaliero,
- il trasporto di pazienti e/o materiale biologico tra le Sedi del medesimo Presidio

ove

per Presidio si intende il complesso di Stabilimenti ospedalieri caratterizzati da un'unica organizzazione o direzione strategica, afferenti la medesima Azienda Sanitaria, per sedi del Presidio gli Stabilimenti ospedalieri ricompresi nel medesimo Presidio, come meglio precisato all'art. 4 e per materiale biologico qualsiasi campione di tipo biologico (cellulare – tissutale) sano o infetto prelevato.

ART. 2 – Normativa di riferimento

1. Il presente appalto è regolato, oltre che dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara, dalla seguente normativa:

a) Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17/12/1987 – "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze";
b) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 settembre 2008 – "Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi";
c) EN 1789:2006 "veicoli medicali e loro equipaggiamento – autoambulanze" e successive modifiche;
d) L.R. della Regione Liguria 24/1996 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati" ove applicabile;
e) D.lgs. 30/04/1992, n. 285 – "Nuovo Codice della Strada";
f) D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
g) D.lgs. 18/04/2016, n. 50 – "Codice dei contratti pubblici";
h) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro;
i) Circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8 maggio 2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici".

ART. 3 – Oggetto, durata e importo dell'appalto

3.1) 1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina l'affidamento in appalto del servizio di trasporto interno di pazienti e materiale biologico, da effettuarsi secondo le modalità descritte nel presente capitolato presso le seguenti Amministrazioni contraenti:

ASL 1 – ASL 2 - ASL 3 - ASL 4 – ASL 5 – Policlinico San Martino – Ospedale Evangelico Internazionale.

Le tipologie di trasporto oggetto del presente Capitolato sono i trasporti interni come definiti all'art. 1.

2. Il servizio richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Offrire un servizio adeguato alle esigenze clinico assistenziali del paziente;

b) Offrire un elevato grado di flessibilità nell'adeguarsi all'andamento delle attività sanitarie, con le relative oscillazioni derivanti da più fattori quali fasce orarie, giorni e mesi di attività, modifica nell'offerta di prestazioni sanitarie, apertura, chiusura o trasferimento di reparti, variazioni di percorsi interni;

c) Essere dotato di un sistema informativo adeguato e accessibile al committente al fine di consentire allo stesso una rapida valutazione tra ordine e servizio reso e monitoraggio dei fabbisogni;

d) Utilizzare personale adeguatamente preparato e formato nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale;

e) Individuare le soluzioni operative più adeguate a far fronte alle criticità evidenziate relative ai servizi oggetto dell'appalto;

f) Garantire il rispetto dei tempi previsti per i trasporti, perseguendo la massima efficienza nella gestione delle richieste;

g) Essere dotato di mezzi idonei ed equipaggiati con le dotazioni previste all'art. 7. conformi alla normativa vigente: Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17/12/1987 – "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze"; Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 settembre 2008 – "Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi"; EN 1789:2006 "veicoli medicali e loro equipaggiamento – autoambulanze"; L.R. 24/1996 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati" ove applicabile.

3. Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'impiego di autoambulanze o altro mezzo idoneo a seconda delle esigenze e delle indicazioni poste dal richiedente.

Qualora espressamente previsto (cfr. art. 6), il servizio potrà prevedere il trasporto mediante barella.

3.2) Durata

Il contratto ha durata di 24 mesi, decorrente dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, di esercitare un'opzione di proroga contrattuale rispetto alla durata originaria della convenzione di ulteriori 12 mesi.

3.3) Importo a base di gara

1. L'importo annuale a base di gara è il seguente.

1) Lotto 1: 838.285,00 €

2) Lotto 2: 638.660,00 €

3) Lotto 3:

- sub A) 452.490,00 €,

- sub B) 20.820,00 €

totale lotto 3: 473.310,00 €

4) Lotto 4: 363.665,00 €

5) Lotto 5: 1.296.500,00 €

6) Lotto 6: 1.200.000,00 €

2. **Nel corrispettivo "a tratta" verranno considerati solo i percorsi con paziente**. Nel caso in cui entro 60 minuti dall'arrivo del mezzo sia effettuato un viaggio verso il punto di partenza con altro o medesimo paziente verrà corrisposto il 40% della tariffa relativa a quella tratta.

3. Il costo a tratta è ridotto del 30% in caso di trasporto di solo materiale biologico. In tale ipotesi sarà applicata l'IVA ai sensi dei legge.

4. In caso di trasporto contemporaneo di paziente e materiale biologico, ai fini del costo del trasporto, si considererà solo il trasporto del paziente.

5. Ai fini della determinazione del costo del trasporto, verrà considerata la fascia oraria di partenza.

6. Il prezzo a base di gara deve intendersi comprensivo di messa a disposizione dei mezzi, premio Assicurazione R.C.A. e R.C.T., tassa automobilistica, costo del lavoro, ordinario e straordinario, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle relative dotazioni, costo relativo ai carburanti, lubrificanti e altre alimentazioni dei mezzi, eventuali pedaggi autostradali, spese generali e di amministrazione e gestione nonchè ogni altro costo e onere inerente il servizio stesso.

3.4) Quantitativo presunto dell'appalto

1. I fabbisogni sono indicati nell'Allegato 1 al presente Capitolato. I fabbisogni indicati si ispirano al principio della presupposizione, essendo l'entità del servizio commisurato al bisogno e sono quindi puramente indicativi. Non costituiscono pertanto un impegno o una promessa dell'Ente, essendo i trasporti non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, ivi comprese eventuali decisioni connesse a processi di riorganizzazione. Di conseguenza, l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di servizi che verranno effettivamente richiesti dall'Ente, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità di servizi risultassero diverse da quelle preventivabili in base alle informazioni ed ai dati forniti. Verificandosi tale ipotesi, l'aggiudicatario non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. Fermo restando quanto previsto all'art. 10, il servizio dovrà, quindi, essere regolarmente eseguito sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati.

ART. 4 – Suddivisione in lotti

1. La gara è suddivisa nei seguenti lotti, sulla base del luogo di svolgimento del servizio:

1) **Lotto 1**: ASL 1 – Stabilimenti di Imperia, Sanremo, Bordighera
2) **Lotto 2**: ASL 2 –San Paolo di Savona, San Giuseppe di Cairo, Santa Corona di Pietra Ligure, S.M. Misericordia di Albenga
3) **Lotto 3**:
   - RIFERIMENTO A): ASL 3 – Presidio Ospedaliero Unico: La Colletta di Arenzano, Padre Antero Micone di Sestri Ponente, Villa Scassi di Sampierdarena, Gallino di Pontedecimo;
   - RIFERIMENTO B): Ospedale Evangelico Internazionale di Genova
4) **Lotto 4**: ASL 4 – Presidio Ospedaliero "Ospedale del Tigullio": Ospedale di Lavagna, Ospedale di Rapallo, Ospedale di Sestri Levante
5) **Lotto 5**: ASL 5 – Presidio Ospedaliero del Levante Ligure: Sant'Andrea di La Spezia, San Bartolomeo di Sarzana, San Nicolò di Levanto
6) **Lotto 6**: Policlinico San Martino di Genova

ART. 5 – Avvio del servizio

1. L'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro 90 (novanta) giorni a partire dalla data di adesione degli Enti alla convenzione tramite Ordinativo di fornitura.

2. Entro il suddetto termine l'aggiudicatario dovrà ottenere l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario ai sensi del Titolo I e Titolo III della L.R. della Liguria n. 24/1996, requisito necessario per poter svolgere il servizio. In mancanza, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Si precisa che, in caso di RTI, il requisito dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario di cui al punto precedente dovrà essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento. In caso di Consorzio, il requisito de quo dovrà essere posseduto da tutte le esecutrici.

ART. 6 – Modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio

6.1) DISPOSIZIONI COMUNI AI LOTTI 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

1. Il servizio prevede di norma la presa in carico del paziente e della eventuale relativa documentazione, l'accompagnamento al reparto o al servizio di destinazione, la presentazione e l'affidamento, nel rispetto dei protocolli aziendali di ciascun Ente, al personale di reparto o del servizio con la consegna della eventuale relativa documentazione e, se richiesto, l'accompagnamento alla sede di partenza o altra sede di destinazione.

2. In particolare, l'Operatore della Ditta appaltatrice a cui è affidato il trasporto:

- si reca al reparto/servizio di partenza, si presenta al personale ivi presente per acquisire la documentazione, le indicazioni sul trasporto ed ulteriori istruzioni e da questo prende in carico il paziente, nel rispetto dei protocolli aziendali di ciascun Ente;
- trasporta il paziente alla sede di destinazione utilizzando il tragitto più breve, garantendo la sicurezza ed il comfort del paziente nonché il rispetto della privacy;
- affida il paziente, nel rispetto dei protocolli aziendali di ciascun Ente, al personale di reparto o del servizio con la consegna della eventuale relativa documentazione;
- provvede, se richiesto, all'accompagnamento del paziente alla sede di destinazione.

3. In caso di trasporto di pazienti infettivi la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le procedure di sanificazione e disinfezione del mezzo secondo i protocolli indicati dalla Direzione sanitaria dell'Ente.

4. Nel pieno rispetto della normativa in tema di trattamento e protezione di dati personali, il servizio potrà altresì comprendere il trasporto di documentazione sanitaria riferita a diversi pazienti, consegnata con le idonee misure a tutela della privacy. Tali prestazioni sono da ritenersi a tutti gli effetti incluse nei corrispettivi previsti per il trasporto dei pazienti. Il personale della ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione manipolare e visionare tali documenti, dovrà adoperare la massima diligenza nel trasporto degli stessi e sarà perseguibile civilmente e penalmente in relazione a danneggiamenti o smarrimenti degli stessi o ad altre violazioni della privacy ad esso imputabili.

5. Il trasporto programmato contemporaneo di più pazienti o di pazienti e materiale biologico di soggetti diversi dal trasportato mediante l'utilizzo di un solo automezzo dovrà rientrare in protocolli e percorsi autorizzati dalla Direzione Sanitaria.

6. In qualsiasi circostanza compresi eventuali scioperi, l'Appaltatore dovrà comunque assicurare senza alcuna riduzione tutti i Servizi oggetto dell'Appalto così come previsti nel presente Capitolato Tecnico.

7. Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 3.3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

8. l'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

9. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica della ditta aggiudicataria. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico

dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 3.3 e l'aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo aggiudicatario ogni relativa alea.

11. L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. L'aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

13. L'aggiudicatario si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

14. L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

15. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

6.2) LOTTO 1 - ASL 1

1. I trasporti oggetto della presente gara sono i trasporti da eseguirsi con i mezzi indicati all'art. 7 all'interno del Presidio tra le seguenti sedi: Stabilimenti di Imperia, Sanremo, Bordighera e tra i padiglioni dell'Ospedale di Sanremo.

2. Il servizio ha ad oggetto il trasporto di pazienti e materiale biologico come definito all'art. 1.

3. La gestione delle attività di trasporto con relativa programmazione giornaliera a carico della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuata a mezzo di propria **Centrale Operativa** attiva dalle ore 7 alle ore 21 cui afferiranno le richieste di trasporto, la cui ubicazione è a carico della ditta aggiudicataria.

4. Il servizio di trasporto mediante ambulanza o altro mezzo idoneo dovrà svolgersi secondo le **modalità** e **fasce orarie** indicate nell'Allegato 1 - Tabella 1 allegata al presente Capitolato.

5. L'Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria una **sede di stazionamento** dei mezzi presso lo S.O. di Sanremo (per n. 2 mezzi) ed una sede di stazionamento presso lo S.O. di Imperia (per n. 1 mezzo). Negli spazi all'uopo adibiti potranno sostare solo i mezzi destinati al servizio.

6. Si precisa che lo Stabilimento ospedaliero di Bordighera è oggetto della procedura di esternalizzazione attuata da S.U.A.R. e pertanto non appena stipulato il relativo contratto di concessione non sarà più oggetto della presente gara.

6.3) LOTTO 2 - ASL 2

1. I trasporti oggetto della presente gara sono i trasporti da eseguirsi all'interno del Presidio tra le seguenti sedi: San Paolo di Savona, San Giuseppe di Cairo, Santa Corona di Pietra Ligure, S.M. Misericordia di Albenga ed all'interno dello S.O. Santa Corona di Pietra Ligure.

2. Il servizio ha ad oggetto il trasporto di pazienti e materiale biologico come definito all'art. 1.

3. La gestione delle attività di trasporto con relativa programmazione giornaliera a carico della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuata a mezzo di **Centrale Operativa** attiva H24, cui afferiranno le richieste di trasporto. L'Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria i locali adiacenti alla portineria dell'Ospedale S. Corona per l'ubicazione di tale Centrale.

4. Il servizio dovrà svolgersi secondo le **modalità e fasce orarie** indicate nell'Allegato 1 - Tabella 2 allegata al presente Capitolato.

5. L'Ente metterà inoltre a disposizione della ditta aggiudicataria **sedi di stazionamento** dei mezzi presso gli Stabilimenti Ospedalieri S. Corona (nella zona antistante i locali individuati per la centrale Operativa, per una capienza massima di n. 4 mezzi) e S. Paolo (nel cortile interno del monoblocco, per una capienza massima di n. 4 mezzi).

6. Si precisa che gli Stabilimenti ospedalieri di San Giuseppe di Cairo e S.M. Misericordia di Albenga sono oggetto della procedura di esternalizzazione attuata da S.U.A.R. e pertanto non appena stipulato il relativo contratto di concessione non saranno più oggetto della presente gara.

6.4) LOTTO 3

RIFERIMENTO A) - ASL 3

1. I trasporti oggetto della presente gara sono i trasporti da eseguirsi tra le sedi del Presidio Ospedaliero Unico (La Colletta di Arenzano, Padre Antero Micone di Sestri Ponente, Villa Scassi di Sampierdarena, Gallino di Pontedecimo) e tra i padiglioni dell'Ospedale Villa Scassi.

2. La gestione delle attività di trasporto con relativa programmazione giornaliera a carico della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuata a mezzo di **Centrale Operativa** attiva H24, cui afferiranno le richieste di trasporto dei pazienti.

3. Il servizio dovrà svolgersi secondo le **modalità e fasce orarie** indicate nell'Allegato 1 - Tabella 3 allegata al presente Capitolato.

5. Presso l'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena l'Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria una **sede di stazionamento** dei mezzi (per n. 2 mezzi) ed idonei locali ove collocare la Centrale Operativa. Negli spazi all'uopo adibiti potranno sostare solo i mezzi destinati al servizio.

RIFERIMENTO B) - OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

1. I trasporti oggetto della presente gara sono i trasporti da eseguirsi tramite ambulanza o altro mezzo idoneo tra la sede di Castelletto (Genova, Corso Solferino 1A) ed il Presidio di Voltri (Genova Voltri, Piazzale Gianasso 4).

2. Il servizio ha ad oggetto il trasporto di pazienti e materiale biologico come definito all'art. 1.

3. La gestione delle attività di trasporto con relativa programmazione giornaliera a carico della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuata a mezzo di **Centrale Operativa** attiva dalle ore 7.00 alle ore 21.00, cui afferiranno le richieste di trasporto dei pazienti e del materiale biologico.

4. Il servizio dovrà svolgersi secondo le **modalità e fasce orarie** indicate nell'Allegato 1 - Tabella 3 allegata al presente Capitolato.

5. Sarà a carico della ditta aggiudicataria l'individuazione, al di fuori degli Stabilimenti Ospedalieri di cui al presente lotto, di idonei locali ove ubicare la sede della Centrale Operativa nonché di spazi da adibire a sede di stazionamento dei mezzi.

6.5) LOTTO 4 - ASL 4

1. I trasporti oggetto della presente gara sono i trasporti da eseguirsi tra le sedi del Presidio Ospedaliero "Ospedale del Tigullio": Ospedale di Lavagna, Ospedale di Rapallo, Ospedale di Sestri Levante.

2. Il servizio ha ad oggetto il trasporto di pazienti e materiale biologico come definito all'art. 1.

3. La gestione delle attività di trasporto con relativa programmazione giornaliera a carico della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuata a mezzo di **Centrale Operativa** attiva dalle ore 7 alle ore 21, cui afferiranno le richieste di trasporto, la cui ubicazione è a carico della ditta aggiudicataria.

4. Il servizio dovrà svolgersi secondo le **modalità e fasce orarie** indicate nell'Allegato 1 - Tabella 4 allegata al presente Capitolato.

4. L'Ente metterà a disposizione una **sede di stazionamento** presso ciascuna sede del Presidio. Negli spazi all'uopo adibiti potranno sostare solo i mezzi destinati al servizio.

6.6) LOTTO 5 - ASL 5

1. I trasporti oggetto della presente gara sono i trasporti da eseguirsi tra le sedi del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure: Sant'Andrea di La Spezia, San Bartolomeo di Sarzana, San Nicolò di Levanto.

2. Il servizio ha ad oggetto il trasporto di pazienti e materiale biologico come definito all'art. 1.

3. La gestione delle attività di trasporto con relativa programmazione giornaliera a carico della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuata a mezzo di **Centrale Operativa** attiva dalle ore 7.00 alle ore 21.00, cui afferiranno le richieste di trasporto dei pazienti e del materiale biologico.

4. Il servizio dovrà svolgersi secondo le **modalità e fasce orarie** indicate nell'Allegato 1 - Tabella 5 allegata al presente Capitolato.

5. L'Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria una **sede di stazionamento** dei mezzi (per n. 10/12 mezzi) presso l'Ospedale Sant'Andrea ed idonei locali ove collocare la Centrale Operativa. Negli spazi all'uopo adibiti potranno sostare solo i mezzi destinati al servizio.

6.7) LOTTO 6 - POLICLINICO SAN MARTINO

1. I trasporti oggetto della presente gara sono i trasporti da eseguirsi all'interno del Policlinico San Martino, tramite ambulanza o altro mezzo idoneo.

2. Il servizio comprenderà anche il trasporto di pazienti mediante barella tra Pronto Soccorso / Monoblocco / Specialità e da Monoblocco a Specialità.

3. La gestione delle attività di trasporto con relativa programmazione giornaliera a carico della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuata a mezzo di **Centrale Operativa** attiva H24, cui afferiranno le richieste di trasporto dei pazienti.

4. Il servizio di trasporto mediante ambulanza o altro mezzo idoneo dovrà svolgersi secondo le **modalità** e **fasce orarie** indicate nell'Allegato 1 - Tabella 6 allegata al presente Capitolato.

5. Per il servizio mediante barella di cui al comma 2 la ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di proprio personale nella fascia oraria 7.00 – 21.00, 365 giorni/anno.

6. L'Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria due **sedi di stazionamento** dei mezzi (una sul retro del pronto soccorso per n. 5 mezzi ed una dalla Specialità per n. 7 mezzi) ed idonei locali ove collocare la Centrale Operativa. Negli spazi all'uopo adibiti potranno sostare solo i mezzi destinati al servizio.

ART. 7 – Mezzi ed equipaggio

1. È a carico della ditta aggiudicataria la fornitura di autoambulanze o altri mezzi idonei di nuova acquisizione e delle attrezzature/dotazioni necessarie per l'esecuzione dei servizi previsti.

2. Le prestazioni di trasporto oggetto del servizio dovranno essere erogate impiegando, in considerazione dello stato e delle condizioni cliniche del paziente, della tipologia di trasporto da eseguire e delle indicazioni poste dal richiedente:

- Autoambulanze;
- Altri mezzi idonei.

3. Qualora espressamente previsto (cfr. art. 6), il trasporto di pazienti avverrà mediante barella.

4. Tutti i mezzi impiegati dovranno essere conformi alla normativa europea EN 1789:2006 “veicoli medicali e loro equipaggiamento – autoambulanze”, al D.lgs. 30/04/1992, n. 285 – “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di attuazione, al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17/12/1987 “Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze”, alla. L.R. 24/1996 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati” ove applicabile e, con riferimento ai mezzi per il trasporto di materiale biologico, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 settembre 2008 “Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi”. Si richiede come requisito minimo l’utilizzo di veicoli di Categoria Euro 5.

5. I mezzi dovranno essere immatricolati in base alla vigente normativa, essere forniti di tutte le licenze, autorizzazioni ed omologazioni disposte dalla vigente normativa di riferimento, delle quali la ditta dovrà rendere esplicita menzione, provvedendo altresì a produrre le relative certificazioni a semplice richiesta dell’Ente. Dovranno essere dotate ed attrezzate come da normativa vigente. Dovranno essere in perfette condizioni, con particolare riferimento all’impianto elettrico, alle parti meccaniche ed alla carrozzeria ed in regola con le previsioni del Codice della strada.

6. La dotazione minima delle **autoambulanze**, a carico della ditta aggiudicataria, è costituito da:

a) Sistema di comunicazione: almeno un telefono cellulare per ciascun mezzo;
b) Elettromedicali: elettroaspiratore, defibrillatore semiautomatico, saturimetro, ossigeno;
c) Zaino con materiale per manovre BLS contenente:
   - Pallone di Ambu adulto e pediatrico, completi di maschere;
   - Cannule di Guedel adulto e pediatrico (1 per misura);
   - Sonde aspirazione tipo Yankauer;
   - Sondini aspirazione morbidi (2 per misura);
   - Maschere O2 non rebreather (adulti, pediatrici e maschere con reservoir);
   - 4 paia di guanti sterili;
   - Sfigmomanometro;
   - Padella e pappagallo;
d) Lampada a batteria;
e) Impianto di climatizzazione del vano sanitario;
f) Rivestimento interno del vano sanitario in materiale ignifugo e resistente a tutti i tipi di disinfettanti e pulitori sgrassanti;
g) Ogni altra dotazione richiesta dalla normativa vigente.

7. Le barelle devono essere dotate di materassino lavabile e disinfettabile.

8. La fornitura di biancheria pulita per l’esecuzione del servizio è a carico della ditta aggiudicataria. Dovrà essere di colore diverso da quella in uso presso l’Ente di riferimento e dovrà essere sostituita per ogni paziente trasportato.
L’utilizzo di biancheria monouso deve essere concordato con Gli Enti.

Il lavaggio della biancheria in teli e lo smaltimento del materiale monouso sono a carico della ditta aggiudicataria.

9. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di barelle "bariatriche" per il trasporto di pazienti obesi (>180 kg).

10 I **mezzi adibiti al trasporto del materiale biologico** dovranno rispondere ai requisiti minimi ed avere le caratteristiche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 settembre 2008 ed alla normativa vigente in materia nonchè essere dotati di frigorifero con controllo della temperatura in base alla normativa vigente.

11. L'Ente, a sua discrezione, durante il periodo contrattuale si riserva di verificare l'adeguatezza dei mezzi e delle relative dotazioni/attrezzature, sia dal punto di vista meccanico che igienico-sanitario. Nel caso in cui l'Ente non ritenga il mezzo e/o le relative dotazioni accettabili, l'Appaltatore sarà obbligato ad apportare le modifiche richieste e/o a sostituirlo con altro mezzo adeguato.

12. Qualora, a seguito di un guasto del mezzo, la relativa riparazione richieda un tempo superiore ad un'ora, il mezzo deve essere immediatamente sostituito con altro mezzo avente le medesime caratteristiche di quello stabilmente utilizzato, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio.

13. I materiali sanitari di consumo saranno a carico della ditta e reintegrati in caso di utilizzo.

14. Tutte le dotazioni di soccorso presenti sui mezzi devono essere verificate e mantenute in modo da assicurarne la perfetta funzionalità; in caso di guasto, dovranno essere immediatamente sostituite a cura e spese della ditta aggiudicataria.

15. I mezzi impiegati nel servizio devono essere riconoscibili quali mezzi adibiti al servizio di trasporto interno pazienti / materiale biologico.

16. Sono in particolare a carico della Ditta aggiudicataria:

- Tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo dei mezzi (carburante) in ottemperanza alle previsioni del Codice della strada;
- Le coperture assicurative di legge. In particolare, la dotta dovrà stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile per danni agli operatori e a terzi –compresi i trasportati- derivante sia dalla circolazione degli automezzi con un massimale non inferiore ad euro 10.000.000,00 per sinistro, per danno a cosa o a persona, per ogni veicolo utilizzato;
- Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria relative sia all'automezzo sia alle relative dotazioni;
- La pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi, inclusa la fornitura dei relativi prodotti. Tali attività dovranno essere eseguite secondo procedure / protocolli indicati dalla Direzione Sanitaria. Il lavaggio delle autombulanze dovrà avvenire all'esterno dell'area ospedaliera.
- Sistema GPS a bordo del veicolo (ad uso esclusivo localizzazione mezzo);

17. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto in sicurezza di eventuali dispositivi medici e/o apparecchiature tecnologiche in uso sul paziente (es. ossigeno terapia, pompe infusionali, monitor).

18. L'equipaggio minimo di ciascuna autoambulanza in caso di trasporto di pazienti sarà costituito da:

- Un autista in possesso dei requisiti previsti dal vigente Codice della strada e dalle ulteriori disposizioni in materia;
- Un accompagnatore con formazione idonea a svolgere l'attività di trasporto sanitario.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà possedere specifica formazione come precisato all'art. 8.

ART. 8 – Obblighi della ditta aggiudicataria in materia di personale

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, dovrà fornire all'Ente e mantenere aggiornato:

- l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto con indicazione del sesso, dell'età e degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, ove previsti;
- l'elenco del personale adibito alle sostituzioni, la relativa qualifica e i comprovanti attestati.

In caso di personale volontario, la ditta aggiudicataria dovrà documentare all'Ente la qualifica di "volontario" iscritto a quel determinato operatore economico.

2. La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata e in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa prevista per un compiuto e corretto espletamento dei servizi affidati, ovviando ad eventuali assenze con immediata sostituzione, previa comunicazione all'Ente.

3. L'equipaggio delle ambulanze, composto dalle unità indicate all'art. 7, deve essere in possesso degli attestati relativi ai corsi di formazione indicati nel presente articolo. In mancanza, il personale di previsto utilizzo deve provvedere ad acquisirli prima dell'inizio del servizio.

4. La Ditta si impegna a far partecipare il proprio personale a corsi di formazione ed aggiornamento con cadenza almeno biennale e con obbligo di comunicare all'Ente il relativo svolgimento.

5. In particolare, il **personale con qualifica di autista** dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dal vigente Codice della Strada.

6. Il **personale che svolge mansioni di accompagnatore** dovrà aver effettuato un percorso teorico e pratico comprensivo dei seguenti corsi: BLS-D, P-BLS, Corso sulla mobilizzazione/immobilizzazione dei traumi, corso traumi di base, corsi di Movimentazione Manuale del Paziente, nozioni sulle patologie da trasporto, protocolli nelle maxiemergenze.

7. L'Appaltatore nell'esecuzione del servizio dovrà avvalersi di proprio personale -o, se costituita sotto forma di società cooperativa, di soci-lavoratori- che dovrà possedere i requisiti di idoneità psico-fisica e di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato. In particolare è richiesto:

a. mantenere un aspetto esteriore curato;
b. avere frequentato corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
c. indossare sempre l'apposita divisa, calzature comprese e conformi alle norme antinfortunistiche. Sulla divisa dovrà essere esposta la tessera di riconoscimento di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La fornitura, il lavaggio e la stiratura delle divise per il personale addetto

all'esecuzione del servizio sarà a carico della ditta aggiudicataria, così come la fornitura delle calzature e della tessera di riconoscimento. Tipologia e colori delle divise e delle calzature saranno validati da parte dell'Ente prima dell'avvio del contratto;

d. utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva, previsti nel DUVRI per la specifica attività lavorativa; la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per il personale addetto all'esecuzione del servizio è a carico dell'appaltatore;
e. mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera;
f. rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e astenersi dal prendere visione o dal manomettere documenti dell'Ente;
g. mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze, riguardanti degenti, personale, organizzazione ed andamento dell'Ente, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio ;
h. essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a carico dell'appaltatore, in relazione ai rischi individuati dal DUVRI secondo la periodicità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e su parere del proprio Medico Competente;
i. possedere perfetta conoscenza degli apparati di allarme antincendio, del piano di emergenza e delle procedure di sicurezza aziendali anche in caso di blocco ascensori (manovra a mano);
j. fornire sempre la massima collaborazione con il personale dell'Ente, in particolare nelle situazioni critiche;
k. usare con diligenza i beni e gli arredi dell'Ente, comunicando comunque ogni problematica e/o modifica rispetto a quanto presente, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria, impegnandosi alla restituzione degli stessi, alla fine del contratto, nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso degli stessi.

8. Il personale dovrà possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

9. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori della ditta appaltatrice per comprovati motivi di negligenza, di comportamenti inadeguati o di inidoneità al servizio richiesto.

10. Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, le tempistiche orarie di impiego del personale volontario devono essere uguali a quelle previste dai CCNL per il personale dipendente.

ART. 9 – Gestione delle richieste di trasporto

1. La gestione delle richieste di trasporto dovrà essere assicurata tramite la Centrale Operativa di cui all'art. 6.

2. Le richieste di trasporto saranno trasmesse dai reparti via web secondo modalità che dovranno essere descritte nel progetto-offerta.

3. La richiesta dovrà prevedere chiare indicazioni sulle modalità di trasporto (con ambulanza o altro mezzo idoneo, con barella laddove prevista, con ossigeno, con monitor, ecc.), sull'orario, sul livello di autonomia del paziente.

4. Di norma le richieste di trasporto dovranno pervenire almeno 3 ore prima dell'intervento. Qualora richiesto dall'Ente, le richieste dovranno essere evase entro 30 minuti dall'invio delle stesse.

5. Le attività di gestione delle chiamate e delle autoambulanze dovranno essere affidate a personale adeguatamente formato allo scopo.

6. All'atto della stipula della Convenzione la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per iscritto, all'Ente l'indicazione di uno o più Referenti (un Referente diverso per ciascun lotto) per il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto. Tali Referenti dovranno essere sempre contattabili e reperibili per esigenze di natura gestionale e organizzativa, tra cui contestazione dei disservizi, incontri, sopralluoghi in contraddittorio, richieste operative. Eventuali contestazioni sull'appropriatezza delle richieste di trasporto dovranno essere inoltrate, con tempestività, ai referenti preposti al controllo unicamente dopo l'esecuzione delle prestazioni. Compiti specifici del Referente sono quelli di:

- essere sempre reperibile per gli operatori della ditta e per l'Ente;
- assicurare che le attività richieste dal presente Capitolato e dal progetto tecnico siano pianificate, eseguite e controllate;
- risolvere i problemi che possono insorgere agli operatori durante l'attività;
- sostituire prontamente il personale che dovesse risultare assente o impossibilitato a proseguire il turno di servizio;
- garantire e far garantire il rispetto della Privacy;
- garantire il buono stato dei locali messi a disposizione dall'Ente.

7. La Centrale operativa dovrà registrare su sistema informatico, in tempo reale, tutte le richieste di prestazioni, il relativo avvio e conclusione, al fine di identificare sempre in modo univoco i dati relativi al trasporto da effettuare.

8. L'aggiudicatario è tenuto a fornire giornalmente o mensilmente a seconda delle richieste dell'Ente un flusso informativo che contenga le seguenti informazioni:

- Identificativo paziente
- Numero di accesso di P.S./Numero di Nosografico (obbligatorio per trasporti sanitari di pazienti)
- Identificativo del mezzo di trasporto (ogni mezzo a disposizione deve essere codificato in modo univoco e tale codifica deve essere resa nota all'azienda)
- Equipaggio
- Struttura richiedente
- Identificativo richiedente
- Data e ora richiesta intervento
- Data e ora inizio intervento
- Data e ora fine intervento
- Tipologia di richiesta
- Tipologia di trasporto: paziente, materiale
- Reparto di provenienza
- Reparto di destinazione

9. Le informazioni dovranno essere strutturate secondo una specifica codifica condivisa con l'Ente entro un mese dalla stipula del contratto; detto flusso potrà, nel corso del servizio, essere ulteriormente aggiornato sulla base delle eventuali esigenze informative che si venissero a manifestare.

10. L'aggiudicatario è tenuto altresì a fornire le stesse informazioni previste nel flusso informativo sopra definito in una modalità che sia fruibile in autonomia e possibilmente automaticamente dal sistema informativo aziendale.

ART. 10 – Aumento e/o diminuzione del servizio fino a un quinto

1. In corso di esecuzione del contratto ove occorre una diminuzione o aumento del servizio l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo dell'appalto alle stesse condizioni contrattuali. Oltre tale limite la ditta aggiudicataria ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

2. La risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara all'Azienda Sanitaria che intende avvalersi di tale diritto.

3. In questo caso la ditta aggiudicataria deve comunicare all'Ente la volontà di avvalersi del diritto alla risoluzione con un preavviso non inferiore a 60 giorni, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

4. Qualora la ditta aggiudicataria non si avvalga di tale diritto è tenuta ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 11 – Osservanza delle condizioni normative e retributive dei CCNL

1. L'Ente è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la ditta aggiudicataria e gli addetti al servizio, non acquisendo gli stessi alcun rapporto di dipendenza con l'Ente stesso.

2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

ART. 12 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi al servizio in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. La Ditta aggiudicataria è ritenuta interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall'aggiudicatario stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. La Ditta aggiudicataria, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

5. La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs sopra indicato.

ART. 13 – Clausola sociale – Lotto 5

1. Solo per il Lotto 5, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dall'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81.

Il numero, livello e qualifica del personale dipendente dei soggetti attualmente titolari dei contratti di gestione dei servizi presso la stazione appaltante sono dettagliatamente riportati all'allegato D.2 TABELLA DEL PERSONALE.

ART. 14 – Sciopero

1. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi sanitari minimi essenziali secondo le intese definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal contratti decentrati a livello aziendale, per quanto concerne i contingenti di personale. In particolare, l'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad assicurare la continuità o la regolarità del servizio, adeguandosi alle eventuali disposizioni delle Amministrazioni contraenti.

2. Inoltre l'Appaltatore deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare alle Amministrazioni contraenti la data effettiva dello sciopero programmato. Le Amministrazioni contraenti tratterranno all'Appaltatore un importo rapportato all'eventuale minor servizio erogato.

ART. 15 – Privacy

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

2. Con riferimento alle tipologie di trattamento elencate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento n. 467 dell'11.10.2018 (consultabile al link https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/ALLEGATO+1+Elenco+delle+tipologie+di+trattamenti+soggetti+al+meccanismo+di+coerenza+da+sottoporre+a+valutazione+di+impatto.pdf/b9ceefa9-dd65-df86-fed4-df3c3570f59d?version=1.11), prima della stipula della Convenzione la ditta aggiudicataria dovrà fornire la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Regolamento Europeo e

relative norme di armonizzazione (tramite applicativo scaricabile dal sito internet del Garante per la protezione dei dati personali).

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ✓ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ✓ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ✓ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ✓ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ✓ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ✓ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ✓ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ✓ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ✓ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data breach") del Regolamento Europeo e norme di armonizzazione;
- ✓ garantire la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali, al termine del rapporto sostanziale in essere ed in particolare la cancellazione delle copie esistenti, fatti salvi i termini inerenti la conservazione per legge di particolari documenti che di norma andrebbero rimesse al titolare;
- ✓ mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento, non espressamente richiamate;
- ✓ consentire e contribuire alle attività di revisione e verifica, anche sul posto, realizzate dal Titolare del trattamento o da soggetto da questi delegato;
- ✓ avvisare il titolare di eventuali incongruenze tra le richieste/procedure/sistemi gestiti e le disposizioni di legge vigenti, suggerendo correttivi idonei;
- ✓ designare il proprio Responsabile Protezione Dati, se previsto, ossia un Referente Privacy, comunicando i relativi dati di contatto.

4. La Ditta aggiudicataria non comunica e non diffonde a terzi nonché non utilizza in alcun modo e sotto qualsiasi forma i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, per scopi

differenti da quelli strettamente necessari e indispensabili alle finalità e all'esecuzione della Convenzione. E' fatto divieto cedere i dati a qualsiasi titolo ovvero utilizzarli per le finalità differenti ancorché affini nonché a fini commerciali, pubblicitari ovvero di marketing.

5. L'obbligo di cui al precedente comma si estende, altresì, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

6. L'obbligo di cui al comma 4 non concerne i dati la cui pubblicazione/divulgazione si rende necessaria all'assolvimento di specifici obblighi normativi correlati all'esecuzione delle Convenzione.

7. La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

8. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

9. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

ART. 16 – Cessione e subappalto

1. E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere ad altri, senza il consenso scritto dell'Ente, l'esecuzione di tutta o parte del servizio, delle forniture e delle opere oggetto dell'appalto. Le cessioni senza consenso e qualsiasi atto diretto a nasconderle faranno sorgere nell'Azienda ospedaliera il diritto a risolvere il contratto senza il ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

2. Al subappalto si applicano le previsioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Aggiudicatario, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. La Ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività

4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora la Ditta aggiudicataria ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

ART. 17 – Controlli

1. Le Amministrazioni contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, possono disporre, in qualsiasi momento, di tutti gli accertamenti, ispezioni e controlli sulle modalità operative del servizio onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto stabilito contrattualmente. Il servizio previsto nel presente capitolato è soggetto al costante controllo da parte della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.

2. I controlli vertono sull'esecuzione della prestazione prevista, sulla tempistica di esecuzione, sulla sequenza delle operazioni indicate, sul raggiungimento dello standard qualitativo delle stesse e sull'efficienza dei mezzi dedicati alle operazioni di prelievo pazienti.

3. Le Amministrazioni contraenti possono altresì effettuare controlli sui libri contabili e sociali della ditta aggiudicataria al fine di verificare l'osservanza delle previsioni di cui all'art. 143, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

5. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

ART. 18 – Servizi accessori

A) Servizio di reportistica.

1. Il Fornitore dovrà trasmettere a CRA, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica trimestrale relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all''indirizzo PEC della CRA entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo ai tre mesi oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. CRA si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità della reportistica, sospensione e/o interruzione della

richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

3. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CRA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. CRA si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a CRA, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

B) Materiale per il sito

5. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di CRA, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da CRA, anche ai fini dell'inserimento sul NECA

- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

C) Dati relativi Fornitore:

6. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ✓ ai servizi compresi nella Convenzione;
- ✓ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ✓ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ✓ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

ART. 19 – Penali

1. L'inosservanza dei tempi e delle modalità previste dal presente capitolato e nell'offerta per l'esecuzione del servizio di trasporto di pazienti e ogni caso di inadempienza delle prestazioni dovute dà luogo all'applicazione delle seguenti penali, oltre all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno subito:

1. ritardato avvio del servizio rispetto alla data concordata: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
2. non rispondenza degli automezzi ai requisiti igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente: € 3.000,00 per riscontro per ogni mezzo;
3. presenza di personale in misura inferiore a quella prevista nel progetto/offerta: € 500,00 per ogni unità di personale / giorno;

4. ritardi superiori ai 30 minuti e mancato rispetto dei tempi tassativi previsti dai turni concordati con la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero: da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda della gravità della violazione;
5. espletamento del servizio non conforme alla disciplina di cui al presente Capitolato e/o alla vigente normativa applicabile: da € 1.000,00 ad € 10.000,00 a seconda della gravità della violazione;
6. condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure dell'Ente: € 1.000,00 per ogni contestazione;
7. violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati in special modo di quelli riguardanti i pazienti e di ogni altra notizia inerente i servizi svolti: € 500,00 per ogni contestazione;
8. inadempienze sulla regolare tenuta dei mezzi e sulla pulizia e sanificazione degli stessi, compreso lo smaltimento del materiale monouso: € 200,00 per ogni contestazione;
9. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 18, la Centrale applica una penale di € 200,00.

2. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, fermo restando i poteri in capo a CRA di cui ai successivi commi da 9 a 12.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo vengono contestati per iscritto a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta aggiudicataria da parte della singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA; l'Aggiudicatario deve comunicare per iscritto -a mezzo posta elettronica certificata- in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione del stessa nel suo originario ammontare.

7. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

9. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma 1, punto 9) dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a CRA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRA nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa CRA a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

10. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

11. CRA potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

ART. 20 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

ART. 21 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

a) ripetute inosservanze dei termini di esecuzione del servizio, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili alla ditta aggiudicataria, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
f) mancata rispondenza tra i servizi forniti e quanto dichiarato in sede di gara.
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
d) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
e) nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) mancata rispondenza tra i servizi forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
h) violazione, da parte dell'aggiudicatario e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso la Ditta aggiudicataria si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

9.In caso di contestuale inadempimento della Ditta aggiudicataria nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.

10. La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che la Ditta aggiudicataria ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

ART. 22 – Recesso

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro la Ditta aggiudicataria di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta aggiudicataria;
b) la perdita da parte della Ditta aggiudicataria dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'aggiudicatario medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

5. La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n. 50/2016 .

6. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

7. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

ART. 23 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 16, la Ditta aggiudicataria dichiara inoltre di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti/soci lavoratori e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno la Ditta aggiudicataria possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora la Ditta aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Lugi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate